

RCI Assurance

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2018 M

Informazione relativa agli intermediari

Informazione relativa agli intermediari conformemente all'art. 45 della legge sull'esercizio delle assicurazioni

RCI Finance SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, agisce da intermediaria attraverso la rete di distribuzione RCI (di cui fanno parte i concessionari e i rappresentanti autorizzati delle marche Renault, Dacia, Nissan e Infiniti) in qualità di agente vincolata di assicurazioni di veicoli a motore per la

Basilese Assicurazione SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel (di seguito denominata Basilese).

La Basilese risponde, nei limiti delle disposizioni di legge, di eventuali omissioni, errori o informazioni errate correlate all'attività di intermediazione. In caso di reclamazione voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA
RCI Assurance
Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Telefono 0800 102 005, rci@baloise.ch

I suoi dati vengono utilizzati dalla Basilese solamente per la verifica della richiesta, la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro. I dati sono memorizzati nel sistema informatico della Basilese, vengono trasmessi a RCI Finance SA e possono essere utilizzati per finalità di marketing delle società RCI. I suoi dati vengono trattati con riservatezza e in conformità con le disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Ulteriori dettagli in merito all'elaborazione dei dati sono contenuti nelle informazioni sul prodotto.

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Gentile Cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale.

Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti che presentano un riferimento al Principato del Liechtenstein è fatta salva l'applicazione della legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. In questo caso, in complemento alle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le "Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

Per la vostra sicurezza in viaggio. Potete contare su

- Telefono 0800 102 005
in caso d'urgenza e in caso di sinistro
 - Risarcimento del valore a nuovo del veicolo
in caso di danno totale
 - Accredito del grado di premio
dopo aver frequentato un training di guida sicura
facoltativo di un giorno
 - Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
per la copertura in caso di colpa grave
 - Modulo di sicurezza Danni propri
per danni a cose proprie, edifici e veicoli a motore
-

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata Basilese. La sede centrale si trova a Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In Internet alla pagina
www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi volta a fornire un quadro generale. La descrizione completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni si trova nelle condizioni contrattuali (CC). La copertura assicurativa selezionata e i dati individuali, come ad es. la somma assicurata convenuta, sono indicati nel contratto di assicurazione.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

→ Responsabilità civile obbligatoria

La Basilese fornisce prestazioni per danni a veicoli di terzi o a terzi, causati con il suo veicolo da lei stesso in qualità di detentore/conducente o da persone di cui lei è responsabile. Ci facciamo carico del soddisfacimento delle pretese fondate e della difesa contro le pretese infondate inerenti alla responsabilità civile.

→ Casco

> Casco collisione

Danni causati da collisione e graffi al veicolo (casco parziale e casco collisione = casco totale).

> Casco parziale

Forniamo prestazioni per i danni provocati al veicolo assicurato in seguito a incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, imbrattamento con colori, rottura di vetri, morsi di martore, collisioni con animali, furto, terremoto o eruzioni vulcaniche. Se necessario, in questi casi vengono coperti anche i costi per il recupero del veicolo.

→ Coperture supplementari

> Danni da parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato

> Fari

Danni ai fari, ai fanalini e indicatori di direzione

> Effetti personali trasportati

I danni agli effetti personali trasportati presenti nel veicolo

> Modulo di sicurezza Danni propri

Danni a cose, edifici o veicoli a motore di proprietà del contraente causati dal contraente stesso in qualità di detentore del veicolo o da una persona facente parte della sua stessa economia domestica durante l'uso del veicolo assicurato

> Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni

– **Colpa grave:** Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge. La Basilese non rinuncia al diritto di ricorso o riduzione delle prestazioni se il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (eccessiva velocità). In questi casi anche le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

– **Danni ai vestiti**

– **Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature**

– **Sostegno psicologico dopo un grave incidente stradale**

– **Presa a carico le spese per un corso di guida sicura o delle lezioni di guida dopo un grave incidente stradale**

> Assistance

Soccorso e rimorchio del veicolo assicurato, organizzazione e pagamento del rimpatrio o del proseguimento del viaggio di tutti i passeggeri, pernottamento se necessario e il rimpatrio del veicolo fuori uso.

→ Infortunio di passeggeri

Sono assicurati i passeggeri del veicolo per un infortunio ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali infortuni (LPGA) che si verifica durante l'uso del veicolo.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del veicolo legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

3. Validità territoriale e temporale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi o causati nel corso della durata contrattuale.

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nel Kosovo, la Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakistan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione è stata stipulata per un anno o un periodo più lungo, alla scadenza della durata contrattuale convenuta il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

Per i moduli responsabilità civile e casco collisione il premio dipende dall'evoluzione dei sinistri (sistema bonus-malus). Dettagli vedi CC.

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio della circolazione competente e di conseguenza le verranno ritirate le targhe.

4 Informazioni sul prodotto

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva. Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio della circolazione, avrà bisogno di un nuovo attestato d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di notifica precontrattuale) e deve notificare alla Basilese le modifiche dei fattori di rischio che si verificano nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un significativo aggravamento o una significativa riduzione del rischio.

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela, che potrà contattare 24 ore su 24 ai numeri di telefono seguenti: 0800 102 005, oppure +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

La notifica del sinistro può essere effettuata anche su Internet (www.baloise.ch) o tramite e-mail (rci@baloise.ch).

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti stradali, vengono ferite o uccise persone o animali selvatici. Per gli altri incidenti stradali va avvertito prima di tutto il danneggiato e solo se ciò non è possibile la polizia. Per i casi in cui non è prescritta la presenza della polizia, le consigliamo di compilare assieme alla controparte il modulo europeo blu per i sinistri. Questo può essere richiesto gratuitamente presso il nostro Servizio clientela.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Egli è soggetto inoltre all'obbligo di prova (ad es. ricevute, giustificativi) ai fini di stabilire l'entità del danno.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione, risp. presentare ricorso, chiedendo il rimborso delle prestazioni al responsabile del danno nell'ambito della responsabilità civile.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata minima indicata nel contratto di assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata erogata la prestazione da parte della Basilese	Assicuratore: al più tardi al pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento	30 giorni dopo la consegna della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la consegna della disdetta all'assicuratore
Contraente	Aumento premio e di franchigia, in base per es. a modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Il giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Aumento del premio a causa di un sostanziale aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla constatazione della violazione di aumento di premio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale ai sensi dell'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione, al massimo 1 anno a partire dalla stipula del contratto	Consegna della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Consegna della disdetta
	Sensibile aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aggravamento del rischio	30 giorni dopo la consegna della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Consegna della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'estinzione	Momento dell'estinzione
Il veicolo assicurato viene munito di targhe di controllo straniere	Data del deposito delle targhe
Il contraente trasferisce all'estero il proprio domicilio o il luogo di stazionamento del veicolo (ad eccezione del Principato del Liechtenstein)	Fine dell'anno assicurativo
Fallimento del contraente	Dichiarazione di fallimento

11. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Condizioni contrattuali

Trattamento dei dati: per elaborazione si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. assicuratore precedente). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing. Nella proposta di assicurazione il cliente viene informato in merito al proprio diritto di negare l'uso dei dati personali a scopo pubblicitario.

Scambio dei dati: nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: come misura agli abusi commessi in materia di assicurazione veicoli a motore la Basilese partecipa a "Car-Claims-Info", una banca dati gestita dalla SVV Solution SA in cui vengono memorizzati i dati dei veicoli coinvolti in casi di sinistro. Questo scambio di dati tra gli assicuratori partecipanti permette di determinare se il danno subito da un veicolo è già stato risarcito da un altro assicuratore in passato (per es. la perizia di un veicolo, la convenzione di liquidazione di un indennizzo). Il rispetto della protezione dei dati è sempre garantito.

Intermediari: per l'assistenza e la consulenza dei clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto d'informazione e di rettifica: come previsto dalla LPD il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, il cliente può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

12. Reclami

In caso di reclami voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basel

Telefono 0800 102 005
reclami@baloise.ch

In qualità di istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Via G. Pocobelli 8, casella postale
6903 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Assicurazione responsabilità civile

Per danni che causate agli altri

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

H1

Eventi assicurati

Le pretese di responsabilità civile possibili in base al diritto sulla circolazione stradale.

H2

Prestazioni assicurate

H2.1

Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

H2.2

La somma di copertura è limitata a 100 milioni CHF per sinistro. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriale e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi. Per le prestazioni relative ai danni causati da fuoco, esplosioni o energia nucleare, le prestazioni sono limitate a 10 milioni CHF per sinistro, compresi gli interessi del danno, le spese d'avvocato, giudiziarie e peritali.

H3

Persone assicurate

Il detentore, il conducente e le persone di cui il detentore è responsabile secondo la legislazione in materia di circolazione stradale.

H4

Vetture da noleggio – copertura sussidiaria

H4.1

Nel quadro delle altre disposizioni che reggono questo contratto, sono coassicurate le pretese in responsabilità civile verso il contraente o la persona che vive nella stessa economia domestica con il contraente in concubinato, in qualità di conducenti d'un veicolo noleggiato.

H4.2

Questa copertura d'assicurazione sussiste solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- L'assicurazione è valida solo in complemento di una assicurazione responsabilità civile obbligatoria esistente per il veicolo noleggiato
- L'assicurato è una persona fisica
- Il veicolo noleggiato corrisponde alla stessa categoria di veicolo di quello assicurato con il presente contratto
- Il veicolo noleggiato è immatricolato in un paese situato nell'area di validità territoriale di cui all'art. A1 e viene utilizzato esclusivamente nei paesi in esso indicati.

Non sussiste copertura assicurativa per**H5****Sono escluse le pretese di danni materiali****H5.1**

→ del detentore nei riguardi di persone per le quali è responsabile

H5.2

→ del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei riguardi del detentore

H5.3

→ al veicolo stesso, ai rimorchi, così come a cose da essi trasportate (eccetto i bagagli).

H6**Generi d'impiego esclusi**

È esclusa la copertura assicurativa per pretese dei danneggiati derivanti da

H6.1

→ uso del veicolo non autorizzato dal diritto sulla circolazione stradale vigente

H6.2

→ uso del veicolo senza le relative autorizzazioni delle autorità competenti

H6.3

→ trasporto di materiali pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale

H6.4

→ il noleggio a pagamento, a scopo privato o commerciale, ai conducenti stessi (vetture a noleggio). È fatto salvo il rilascio su pagamento di un'auto sostitutiva da parte di un'officina solo per la durata in cui il veicolo della persona che prende a noleggio tale auto si trova presso questa officina per una revisione o una riparazione

H6.5

→ trasporto a scopo privato o commerciale di persone sottoposto ad autorizzazione ufficiale

H6.6

→ incidenti verificatisi durante gare, rally e competizioni simili, così come corse sui circuiti di gara. Negli eventi di questo tipo che si svolgono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono tuttavia escluse le pretese di terzi ai sensi dell'art. 72 cpv. 4 della Legge sulla circolazione stradale solo se per l'evento in questione sussiste l'assicurazione prevista per legge

H6.7

→ corsi di guida sicura (per es. corsi di sbandamento, corsi sportivi ecc.) su circuiti da corsa e allenamento, ad eccezione dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale.

H7**Altre esclusioni****H7.1**

Pretese derivanti da danni provocati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.

H7.2

Se lo stesso conducente provoca più incidenti dovuti a guida in stato di ebbrezza, guida in stato di incapacità oppure a eccesso di velocità, a

partire dal secondo incidente per il conducente in questione non vi sarà più alcuna copertura assicurativa da questo contratto. Con guida in stato di ebbrezza si intende una concentrazione di alcol nell'aria espirata superiore a 0,25 mg di alcol per litro di aria espirata o una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0,5 per mille, con eccesso di velocità si intende la velocità prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr.

H8

Nella copertura sussidiaria per i veicoli da noleggio non è accordata alcuna prestazione:

H8.1

→ Se la responsabilità civile obbligatoria per i veicoli da noleggio non è stata conclusa, se essa non è tenuta a versare delle prestazioni, o se è in diritto di rivendicare le sue prestazioni nei confronti di una persona assicurata in questo contratto

H8.2

→ Se, per il medesimo evento, un'altra assicurazione responsabilità civile è tenuta a versare delle prestazioni parallelamente all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo noleggiato

H8.3

→ Per i danni al veicolo noleggiato e alle cose trasportate (compresi i bagagli)

H8.4

→ Per la presa a carico della franchigia prevista nell'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo da noleggio.

Assicurazione Casco

Per danni al vostro veicolo

Copertura assicurativa

Purché figurati come assicurato nel contratto di assicurazione:

Casco collisione**KK1****Prestazioni assicurati**

Danni al veicolo assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

KK1.1

→ collisione (azione esterna, repentina e violenta), in particolare danni causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se si verificano in seguito a danni da funzionamento, da rottura o da usura. I danni da torsione e piegatura del telaio e della piattaforma di carico, provocati dalle operazioni di ribaltamento o di carico e scarico, sono equiparati a una collisione anche se non dovuti a fattori esterni.

KK1.2

→ graffi al veicolo.

Casco parziale**TK1****Eventi assicurati**

Danni al veicolo assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

TK1.1

→ perdita, distruzione o deterioramento del veicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso, di rapina o in caso di abuso di fiducia ai sensi delle disposizioni contenute nel codice penale, ma non in caso di comportamento o omissione costitutiva (come la mancanza del blocco delle porte del veicolo, chiavi di accensione lasciate sul o all'interno del veicolo, mancanza di attivazione del sistema antifurto esistente o sistema GPS o altre installazioni simili)

TK1.2

→ incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. I danni causati agli apparecchi elettronici e ai loro elementi sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno

TK1.3

→ eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione o caduta della neve, tempesta di vento (= 75 km/h e oltre), grandine, piene e inondazioni

TK1.4

→ rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro

TK1.5

→ collisione con animali

TK1.6

→ morsi di martore, inclusi i danni conseguenti

TK1.7

→ danneggiamento doloso dovuto a rottura di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o accessori decorativi, perforamento degli pneumatici e aggiunta di additivi nocivi nel serbatoio del carburante, lacerazione della capote, imbrattamento del veicolo con colori o altre sostanze

TK1.8

→ prestazioni di soccorso ai feriti

TK1.9

→ distruzione, danneggiamento o smarrimento del veicolo assicurato a causa di

- > terremoto: scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un evento tettonico o meno
- > eruzioni vulcaniche: risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava

Definizione dell'evento: tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno, costituiscono un evento assicurato. L'assicurazione copre tutti gli eventi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.

K1**Copertura preventiva**

Se, la Basilese emette un attestato d'assicurazione per un nuovo veicolo immatricolato, una copertura casco parziale e collisione è accordata a partire dalla messa in circolazione. La copertura d'assicurazione cessa il giorno al quale un'assicurazione è domandata alla Basilese al più tardi 30 giorni dopo l'immatricolazione del veicolo. La copertura preventiva è accordata nell'assicurazione casco collisione per i veicoli fino al 7° anno d'esercizio. L'indennità viene calcolata sulla base del valore venale ed è limitata a 120 000 CHF massimo per i veicoli di turismo e autofurgoni. In caso di sinistro casco collisione, la franchigia è di 1000 CHF.

K2**Oggetto assicurato e persone assicurate****K2.1**

Sono coperti il veicolo assicurato e l'equipaggiamento complementare (non compreso nel prezzo di catalogo) fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione.

K2.2

In caso di furto, le ruote non montate sul veicolo (pneumatici e cerchi) sono assicurate per il valore venale. Qualora il prezzo d'acquisto delle ruote non possa essere dimostrato con i giustificativi originali, l'indennità è limitata al massimo di 1000 CHF per caso.

K2.3

Il conducente autorizzato è la persona coassicurata.

K3**Prestazioni assicurate****K3.1****Riparazione**

Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino della vettura nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del veicolo e il rimorchio fino all'officina di riparazione adeguata più vicina.

Le riparazioni possono essere ordinate solo con il consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e i rispettivi costi vengono fissati dalla Basilese tenendo conto dell'età, del chilometraggio percorso e dello stato della vettura.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, la Basilese si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposta dalla Basilese, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un esperto auto. Sotto riserva dell'art. K5.2.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Basilese e scegliere lui stesso un'officina. Sotto riserva dell'art. K5.2.

K3.2**Nozione del danno totale**

Se le spese di riparazione superano il valore venale (K3.4), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio superano l'80% del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il veicolo dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni. In caso di danni da grandine, la Basilese può insistere sulla riparazione.

K3.3**Indennizzo in caso di danno totale**

In caso assicurazione del valore venale maggiorato, nei primi 2 anni di utilizzo viene indennizzato il prezzo di acquisto pagato qualora sia stato assicurato il valore a nuovo per i primi 7 anni di utilizzo. Quindi, oltre al valore attuale, viene corrisposto un risarcimento supplementare aggiuntivo conformemente a K3.5. A partire dal 15° anno di utilizzo viene risarcito il valore attuale. Il valore del veicolo non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

K3.4**Calcolo dell'indennità del valore venale**

Il valore venale del veicolo corrisponde al valore calcolato al momento del sinistro, in base alle direttive di valutazione dell'associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (veicolo ed equipaggiamento complementare). È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato

(più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per i veicoli importati personalmente).

K3.5

Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato e del valore a nuovo

In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato o del valore a nuovo, l'indennità ammonta a una % del prezzo di listino (al momento della fabbricazione):

Anno di utilizzo	Indennità del valore venale maggiorato	Indennità del valore a nuovo
1°	100%	100%
2°	100%	100%
3° – 7°	Valore venale + 20%	100%
8° – 14°	Valore venale + 10%	Valore venale + 10%
Dal 15°	Valore venale	Valore venale

L'indennità massima globale versata è limitata al prezzo d'acquisto pagato. Se non è possibile dimostrare il prezzo di acquisto, viene risarcito il massimale del valore venale.

Non sussiste copertura assicurativa per

K4.1

Danni al veicolo avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H6 – H6.7. Gli artt. H7.1 e H7.2 si applicano per analogia anche per danni al veicolo. Tuttavia l'art. H7.2 si applica nell'assicurazione casco solo per il contraente. Se è un altro conducente a provocare l'incidente non coperto secondo l'art. H7.2, la Basilese versa al contraente le prestazioni complete tuttavia, in deroga all'art. K2.3, ha il diritto di pretendere il rimborso da parte del conducente che ha provocato il danno

K4.2

Gli effetti personali trasportati nel veicolo

K4.3

Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del veicolo

K4.4

Danni da usura e da cattivo funzionamento

K4.5

Danni causati dalla mancanza d'olio, dal congelamento o dalla mancanza dell'acqua di raffreddamento, danni da bruciature, danni ai pneumatici, alla batteria, alla radio incorporata, registratori, lettori CD, lettori DVD, MP3-Player, radiotelefoni o telefoni, a meno che questi danni siano la conseguenza di un evento assicurato

K4.6

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del veicolo, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

K4.7

Nessuna copertura assicurativa per prestazioni di garanzia emesse di fronte a terzi (per es. certificato di garanzia del fabbricante)

K4.8

Danni da acqua fuoriuscita da laghi artificiali o da altri impianti idrici artificiali a seguito di terremoto o eruzione vulcanica

K4.9

Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente, ad es. attraverso la geotermia.

K4.10

Danni al cassone ribaltabile di autocarri e autofurgoni, riconducibili a usura (ad es. del meccanismo di rotazione), manutenzione carente o palesi vizi di costruzione.

Limitazione delle prestazioni

K5.1

Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del veicolo, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

K5.2

Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è la calcolazione delle spese di riparazione secondo le disposizioni sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Basilese corrispondono al 90%, secondo la calcolazione delle spese di riparazione, senza l'IVA, eseguita da un esperto autoveicoli.

K5.3

Computo di indennità precedenti: i pagamenti versati per i sinistri precedenti vengono detratti dall'indennità se i danni precedenti non sono stati ancora riparati al momento del verificarsi del nuovo evento dannoso.

K5.4

Le spese di rimorchio e di recupero vengono sostenute solo se non sono oggetto né di una prestazione per i soci (ad es. del TCS) né di una garanzia di mobilità (ad es. da parte del produttore o dell'importatore) e neppure di un'altra prestazione assicurativa.

Obblighi

K6.1

In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti. In caso di collisione con animali su una strada pubblica bisogna avvisare subito la polizia.

Coperture supplementari

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Z1

Danni da parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato, a condizione che la riparazione venga effettuata

→ senza limite d'importo, se il rischio collisione è assicurato

→ limitato al massimo 2000 CHF per sinistro, in complemento alla copertura casco parziale

La copertura è limitata a 2 danni di posteggio per anno civile. È determinante la data della dichiarazione del sinistro.

Z2**Fari**

Sono assicurati i danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione a condizione che la riparazione venga effettuata.

Z3**Effetti personali trasportati**

In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono assicurati fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione. Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione. Per supporti audio, dati e video viene pagato al massimo il 10% di questo importo.

Nel caso di autovetture e autofurgoni il furto è assicurato se gli effetti personali trasportati sono stati rubati insieme al veicolo o sottratti dal veicolo chiuso a chiave.

Z4**Modulo di sicurezza Danni propri**

Sono assicurati i danni materiali causati dal detentore del veicolo o da una persona facente parte della sua stessa economia domestica mediante l'uso del veicolo assicurato, a scapito di cose o edifici appartenenti ad essi oppure di veicoli a motore immatricolati a loro nome (danni propri). Per i veicoli a motore e i rimorchi l'indennità viene calcolata sulla base del valore venale, per le altre cose invece la base è costituita dal valore a nuovo. La somma assicurata è limitata a 5000 CHF per anno assicurativo. È determinante la data di notifica del danno. Sono assicurati i danni provocati su suolo privato o pubblico.

Z5**Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni****Z5.1****Colpa grave**

Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e all'esclusione secondo TK1.1 per un comportamento o omissione costitutiva.

Z5.2**Danni ai vestiti**

Per autovetture e autofurgoni sono assicurate

- la pulizia, la riparazione o la sostituzione dei vestiti danneggiati indossati dagli occupanti del veicolo al verificarsi dell'evento assicurato
- la pulizia dei veicoli o di altre cose appartenenti a persone private che al verificarsi dell'evento assicurato hanno contribuito al recupero e al trasporto degli occupanti del veicolo feriti.

Sono indennizzati i costi effettivi, al massimo 1000 CHF per evento assicurato e per persona. Le prestazioni sono limitate a 5000 CHF per evento assicurato.

Z5.3**Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature**

Spese in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo, incl. riprogrammazione dell'antifurto. Per ogni sinistro, le prestazioni sono limitate a 5000 CHF.

Z5.4**Sostegno psicologico**

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un grave incidente stradale.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali
- Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento a 1500 CHF
- Sono assicurati il conducente e i passeggeri del veicolo accidentato.

Z5.5**Corso di guida sicura/lezioni di guida**

I costi per un corso di guida sicura frequentato in Svizzera e raccomandato dal Consiglio della sicurezza stradale o per delle lezioni di guida presso un monitore di guida diplomato dopo un grave incidente stradale.

- Base d'indennizzo = spese effettive. Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali
- Le prestazioni della Basilese sono limitate, per evento, a 500 CHF.
- L'articolo A4.6 concernente l'accredito del grado di premio non è applicabile se il corso di guida è effettuato sulla base delle prestazioni del modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
- È assicurato il conducente del veicolo accidentato.

Non sussiste copertura assicurativa per**Z6.1**

Denaro contante, libretti di risparmio, carte valori, assegni turistici, documenti e gioielli.

Z6.2

Le esclusioni K4.1–K4.10 sono altrettanto applicabili. L'esclusione K4.2 concerne unicamente i danni da parcheggio secondo Z1 e i danni propri secondo Z4.

Z6.3**Fari**

Danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione e all'apparecchiatura elettrica (per es. di comanda), se la causa ha come origine un difetto interno.

Z6.4**Modulo di sicurezza Danni propri**

Danni al veicolo assicurato, al rimorchio ad esso collegato e alle cose trasportate dal veicolo o dal rimorchio assicurato.

Z6.5**Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni**

La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora l'assicurato abbia causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr). In questi casi le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

Assistance**Copertura assicurativa**

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

AS1

In caso di furto, guasto, incidente, vandalismo o in seguito a eventi naturali (caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione e caduta della neve, uragano con 75 km/h e oltre, grandine, piene e inondazioni) vengono erogate le seguenti prestazioni (elenco esaustivo):

AS1.1

- aiuto sul posto in caso di guasto e rimorchio fino all'officina adeguata più vicina oppure, se disponibile nelle vicinanze, fino a un'officina della marca.

AS1.2

- viaggio di ritorno per tutti gli occupanti del veicolo al loro domicilio in Svizzera o proseguimento del viaggio verso il luogo di destinazione

originario, se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno. Sono coperte le spese al massimo fino a 1000 CHF per evento per il viaggio di ritorno o per il proseguimento del viaggio con mezzi di trasporto pubblici o per un massimo di 5 giorni e 500 CHF per evento per un veicolo a noleggio della stessa categoria di quello assicurato.

AS1.3

→ pernottamento, se il viaggio di ritorno o il proseguimento del viaggio non è più possibile nello stesso giorno oppure se la riparazione non può essere effettuata entro 5 giorni, fino a 150 CHF per passeggero/ notte, fino a un importo massimo di 1200 CHF per evento.

AS1.4

→ Se nell'officina di riparazione adeguata situata nelle vicinanze i ricambi necessari non possono essere procurati entro 3 giorni lavorativi e il veicolo non viene trasportato al luogo di partenza, sono coperte le spese aggiuntive per la consegna immediata.

AS1.5

→ Recupero del veicolo assicurato fino a un importo massimo di 5000 CHF per evento, se le spese di recupero non sono coperte da un'altra assicurazione o da terzi responsabili.

AS1.6

→ Spese di stazionamento fino al trasporto di ritorno del veicolo per un importo massimo di 250 CHF per evento, se le spese non sono coperte da un'altra assicurazione o da terzi responsabili.

AS1.7

→ Trasporto di ritorno del veicolo non idoneo alla circolazione all'officina abituale dell'assicurato, se il veicolo stesso non può essere riparato entro 24 ore (in Svizzera) o entro 5 giorni (all'estero). È coassicurato anche il trasporto di ritorno del veicolo ritrovato dopo un furto. Se del trasporto di ritorno si occupa l'assicurato, le spese di viaggio vengono prese a carico nella stessa misura come per il viaggio di ritorno a casa.

AS1.8

→ Trasporto di ritorno del rimorchio o della roulotte in caso di furto o non idoneità alla circolazione del veicolo trainante.

AS1.9

→ Smaltimento e spese doganali: se le spese del trasporto di ritorno superano il valore venale del veicolo, del rimorchio o della roulotte, la Basilese organizza lo smaltimento e copre le spese per il trasferimento, la rottamazione e la dogana come pure le tasse e gli oneri dovuti (ad es. spese di stazionamento). Le spese di stazionamento vengono coperte dal momento in cui sono stati presentati i documenti necessari.

AS2

In caso di malattia, infortunio o decesso del conducente, il trasporto di ritorno del veicolo assicurato avviene mediante un autista o un servizio di trasporto veicoli, se nessuno dei passeggeri può occuparsene oppure se non si può esigere dai passeggeri che se ne occupino.

AS3

Servizio organizzativo per l'evento assicurato ad es. chiamare un taxi, organizzare il noleggio di una vettura o il volo di ritorno.

Obbligo e limitazione di prestazioni

AS4.1

In caso di sinistro bisogna contattare subito il Servizio clientela della Basilese.

Servizio clientela della Basilese Assicurazioni

RCI Assurance, Tel. 0800 102 005

Se chiama dall'estero e il numero sopra elencato non è disponibile, componga allora il +41 58 285 28 28.

AS4.2

Le prestazioni sono erogate soltanto se le misure sono state concordate anticipatamente con il Servizio clientela.

Non sono assicurati

AS5.1

Le esclusioni H6 – H6.7, H7 – H7.2 e K4.1 – K4.10 sono altrettanto applicabili.

AS5.2

Le spese di riparazione e le parti di ricambio.

Infortunio di passeggeri

In caso di ferimento di un passeggero

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

U1

Persone e eventi assicurati

Sono assicurati i passeggeri del veicolo in caso d'infortunio ai sensi della LPGA, che si verifica durante l'uso del veicolo, entrandone o uscendone, in caso di manipolazioni (per es. piccole riparazioni, cambio della ruota), così come in caso di soccorso strada facendo. Nell'assicurazione infortunio, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

U2

Prestazioni assicurate

U2.1

Capitale decesso

Capitale decesso, secondo la somma convenuta nel contratto d'assicurazione, in caso di decesso a seguito di incidente entro i 5 anni dall'infortunio. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene dedotto dal capitale decesso. In caso di decesso del contraente, beneficiaria è la persona denominata nel contratto d'assicurazione: in caso di decesso di altri passeggeri, le loro comunità di eredi (con esclusione della comunità pubblica). Quest'ultima disposizione vale anche nel caso in cui il contraente non abbia nominato alcun beneficiario o se questo è già deceduto al momento del decesso del contraente.

U2.2

Capitale d'integrità

Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro 5 anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata

in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LPGA.

U2.3

Indennità giornaliera

Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (secondo i principi della LPGA) con inizio il giorno successivo all'infortunio, oppure dopo la scadenza del tempo d'attesa menzionato nel contratto d'assicurazione, e limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio.

U2.4

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione durante la degenza ospedaliera o soggiorni di cura, limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso di cure mediche al di fuori dell'ospedale, ordinate dal medico, viene pagata la metà dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per un periodo di 150 giorni al massimo.

U2.5

Cura medica

Cura medica ambulatoria o stazionaria. Cura medica ospedaliera nel reparto privato. L'assunzione avviene in seguito alle prestazioni di altre assicurazioni private o sociali.

U2.6

Le prestazioni secondo U2–U2.4 sono delle somme, le prestazioni secondo U2.5 sono le prestazioni d'assicurazione di danno.

Non sussiste copertura assicurativa per

U3.1

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

U3.2

Possono essere applicate anche le esclusioni di cui agli artt. H6–H6.7 e H7–H7.2. L'esclusione della copertura di cui all'art. H7.2 si applica nell'assicurazione contro gli infortuni solo per il conducente che ha provocato l'incidente. Tutti gli altri occupanti rimangono assicurati.

Limitazione delle prestazioni

U4.1

Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

U4.2

Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di

→ due anni e mezzo: 2500 CHF

→ dodici anni: 20 000 CHF distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante.

Generalità

A1

Validità territoriale della copertura assicurativa

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nel Kosovo, la Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakhstan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

A2

Validità temporale della copertura assicurativa

A2.1

L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

A2.2

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

A2.3

L'assicurazione si estingue

- alla fine dell'anno assicurativo se l'assicurato trasferisce il suo domicilio o il luogo di stazionamento del veicolo all'estero (ad eccezione del Fürstentum Liechtenstein)
- al momento del deposito targhe, se l'assicurato immatricula il suo veicolo con targhe straniere
- se vi è un'apertura di fallimento riguardante l'assicurato.

A3

Disdetta in caso di sinistro

A3.1

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

- il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità
- la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

A3.2

Scadenza della protezione d'assicurazione

- se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta
- se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

A4

Bonus e malus

A4.1

I premi dei moduli responsabilità civile e casco collisione dipendono dall'evoluzione del sinistro.

A4.2

Per ogni anno assicurativo, i gradi di premio vengono adeguati in base all'andamento dei sinistri. L'adeguamento viene eseguito con la fattura oppure al momento della modifica del contratto per il nuovo anno assicurativo, prendendo in considerazione tutti i sinistri di cui la Basilese è a conoscenza. I sinistri notificati negli ultimi tre mesi dell'anno assicu-

rativo precedente vengono tenuti in considerazione nell'anno assicurativo successivo a quello in corso.

A4.3

Se durante l'anno assicurativo non si verifica nessun sinistro, per il quale la Basilese ha fornito delle prestazioni o per cui è stato fatto un accantonamento, il premio per l'anno assicurativo successivo si calcola in base al successivo grado di premio inferiore. La riduzione del premio riguarda solo il modulo senza sinistri.

A4.4

Se durante l'anno assicurativo si verifica un sinistro, in caso di colpa nell'anno assicurativo successivo il premio aumenta di 4 gradi. L'aumento riguarda soltanto il modulo relativo al sinistro. In caso di danni causati da terzi ignoti, e in caso di danni in seguito a graffi al veicolo secondo KK1.2, la progressione verrà effettuata indipendentemente dall'esistenza di una colpa. Se i danni da parcheggio sono coassicurati ai sensi di Z1 come copertura supplementare alla casco collisione, ad essi non consegue nessuna progressione di grado.

A4.5

Se un sinistro si rivela senza conseguenze o che le prestazioni versate sono rimborsate alla Basilese, la progressione non sarà effettuata. Le spese sostenute per i sinistri possono essere rimborsate alla Basilese entro 30 giorni dopo che è stato regolato il sinistro.

A4.6

Nell'ambito delle disposizioni complementari riguardanti il sistema del grado di premio, la Basilese offre a chi abbia frequentato con successo in Svizzera un corso di guida sicura, non obbligatorio di un giorno e nella medesima categoria del veicolo assicurato, un accredito di 2 gradi di premio, sia sull'assicurazione responsabilità civile che sull'assicurazione casco. L'accredito viene concesso soltanto se l'organizzatore e corso sono organizzati dal Consiglio svizzero per la sicurezza stradale e l'assicurato conferma la sua partecipazione con una copia del diploma del corso. Un accredito avviene alla data di corso, se non sono trascorsi più di 365 giorni, o all'inizio del contratto. È consentito un accredito una volta ogni cinque anni.

A4.7

Il sistema bonus-malus comprende i gradi seguenti (in % del premio di base):

Grado	%	Grado	%	Grado	%
0	30	9	75	18	170
1	35	10	80	19	185
2	40	11	90	20	200
3	45	12	100	21	215
4	50	13	110	22	230
5	55	14	120	23	250
6	60	15	130	24	270
7	65	16	140		
8	70	17	155		

A4.8

Il grado massimo per la responsabilità civile è 24, per la casco collisione 15.

A4.9

Assicurazione con protezione del bonus: se in caso di un primo sinistro la protezione del bonus è stata convenuta nel contratto d'assicurazione, il

grado di premio per modulo e per anno assicurativo non cambia per l'anno successivo. I prossimi sinistri nel medesimo modulo e anno assicurativo provocano una progressione del grado di premio secondo l'art. A4.4.

A5

Modifica del rischio e del contratto

A5.1

Se i dati menzionati nella polizza non sono più conformi alla realtà, l'assicurato ha l'obbligo d'informare subito la Basilese (obbligo di notifica).

A5.2

In caso di un significativo aggravamento del rischio, la Basilese può modificare, entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica, il premio per la restante durata del contratto o disdire il contratto rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta all'assicurato, se non è d'accordo con l'aumento del premio. In ambedue i casi, la Basilese ha diritto a fissare il premio adattato alla nuova tariffa a partire dal momento del significativo aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

A5.3

In caso di un significativo aggravamento del rischio che non è stato annunciato inseguito di una colpa dell'assicurato e che ha avuto un'influenza sullo subentrare o sull'estensione del danno, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente o rifiutata.

A5.4

In caso di una significativa riduzione del rischio il premio vigente subisce una diminuzione pari alla differenza di premio dovuta ai nuovi criteri tariffari applicati al nuovo premio in seguito alla modifica del rischio.

A5.5

Se la Basilese cambia la tariffa, il sistema dei gradi di premio o la regolamentazione delle franchigie, può pretendere un adeguamento del contratto. Essa annuncia le modifiche al contraente, in forma scritta, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse.

A5.6

Se l'assicurato non accetta la modifica in questione, ha il diritto di disdire l'intero contratto o il modulo interessato per la data in cui enterebbe in vigore la modifica contrattuale. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese, al più tardi, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'adattamento di premio.

A5.7

In caso di modifiche contrattuali la Basilese può applicare la nuova tariffa vigente.

A6

Targhe trasferibili

A6.1

L'assicurazione è valida per il veicolo munito delle targhe trasferibili.

A6.2

Per il veicolo che non è munito delle targhe trasferibili, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada adibita esclusivamente ad uso privato oppure in un garage sotterraneo. È escluso il modulo Assistance.

A6.3

Se i due veicoli vengono utilizzati simultaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica, la Basilese è liberata dai suoi obblighi.

A6.4

Cambiamento di una targa trasferibile in targa individuale: per i moduli casco parziale e per le coperture supplementari, la copertura di assicu-

razione per il veicolo escluso rimane durante il periodo di sospensione, ma al massimo durante 12 mesi. Questa copertura d'assicurazione resta in vigore se il veicolo non subisce un cambio di detentore o di proprietario. La quota proporzionale del premio viene conteggiata al momento della rimessa in vigore del contratto d'assicurazione sotto carico di una tassa amministrativa.

A7

Deposito delle targhe

A7.1

Se le targhe vengono depositate presso le autorità competenti, la copertura assicurativa è sospesa fino alla ripresa delle targhe.

A7.2

La copertura assicurativa viene mantenuta per tutti i rischi assicurati durante il periodo di sospensione se il contraente ne fa richiesta alla Basilese entro 14 giorni dal deposito delle targhe o se questo aspetto è già stato concordato in occasione di una precedente sospensione.

Per il periodo di sospensione vengono computati il premio per la casco parziale e le coperture supplementari assicurate.

A7.3

Se vengono depositate le targhe di controllo, il premio non utilizzato viene computato proporzionalmente al momento del successivo conteggio del premio o al massimo al momento della rimessa in circolazione delle targhe di controllo o della nuova entrata in vigore del contratto di assicurazione, con detrazione di una tassa di elaborazione.

A8

Trasferimento dell'assicurazione su un veicolo di rimpiazzo

Se l'autorità competente ha autorizzato l'utilizzo di un veicolo di rimpiazzo, l'assicurazione è valida esclusivamente per la vettura di rimpiazzo (ad eccezione dell'assicurazione casco parziale che vale per tutte e due le vetture). La copertura assicurativa per il veicolo di rimpiazzo è limitata a 30 giorni consecutivi.

A9

Ricorso e riduzione delle prestazioni

A9.1

La Basilese può richiedere il rimborso parziale o totale delle prestazioni derivanti dall'assicurazione responsabilità civile se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto. Nei restanti rami assicurativi può ridurre o negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

A9.2

In caso di incidenti stradali o furto la Basilese rinuncia, ai sensi dell'art. 25.1, al ricorso e alla riduzione delle prestazioni se nell'assicurazione è prevista questa copertura supplementare.

Basilese Assicurazione SA

RCI Assurance

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 0800 102 005

www.rci-assurance.ch

rci@baloise.ch

A10

Premi, franchigie e tasse

A10.1

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

A10.2

Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.

A10.3

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

A10.4

In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

A10.5

Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, la Basilese è obbligata ad informare le autorità competenti che provvederanno a far ritirare le targhe dalla polizia.

A10.6

La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro. La franchigia convenuta per un giovane conducente è dovuta se il conducente del veicolo ha meno di 25 anni al momento del sinistro.

A10.7

Non è dovuta alcuna franchigia:

- in caso di uso illecito del veicolo a motore, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del veicolo
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa
- nella casco collisione, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al veicolo da terzi ignoti o in seguito a graffi
- in caso di sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un insegnante autorizzato o durante un esame di guida ufficiale.

A10.8

La Basilese deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

A10.9

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. Se il contraente non ottempera all'obbligo di pagamento, la Basilese gli addebita spese di diffida per 30 CHF e una tassa di elaborazione per la notifica di revoca della targa pari a 100 CHF (notifica di ritiro delle targhe). La Basilese può addebitare queste spese anche come importo forfettario (tasse) ai sensi della regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch.

A10.10

Se un diritto di disdetta legale o contrattuale o un diritto di adeguamento contrattuale di una delle parti contraenti si riferisce solo a una o a singole parti del contratto, la parte contraente a cui spetta tale diritto può pretendere la disdetta dell'intero contratto oppure l'adeguamento dell'intero contratto.